

**RELAZIONE CONCLUSIVA IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA
AVVIATA CON DELIBERAZIONE N. 177/07 IN MERITO ALLE ANOMALIE
RISCONTRATE NELLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE DI ENERGIA
ELETTRICA PRELEVATA DALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE E NON
CORRETTAMENTE ATTRIBUITA AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO**

21 dicembre 2009

INDICE

1. Premessa	3
2. Il quadro normativo	3
<i>Servizio di trasmissione</i>	3
<i>Servizio di dispacciamento</i>	4
<i>Servizio di misura</i>	7
3. La relazione di Terna: anomalie riscontrate e conseguenze sul sistema elettrico	9
4. Quadro relativo al triennio 2005 - 2007	11
<i>Anno 2005</i>	11
<i>Anno 2006</i>	13
<i>Anno 2007</i>	13
5. Considerazioni conclusive	14
<i>Terna</i>	15
<i>Imprese distributrici di riferimento</i>	16

1. Premessa

L'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 177/07 (di seguito: Istruttoria) mira a individuare le cause che hanno determinato gravi anomalie nella attribuzione delle partite di energia elettrica immessa e prelevata nel corso del primo trimestre 2007, indagando anche la possibilità che i medesimi errori abbiano condizionato le partite fisiche ed economiche relative agli scambi di energia fin dall'apertura della borsa elettrica, nonché la corretta determinazione delle partite economiche relative alla remunerazione del servizio di trasmissione.

Negli ultimi mesi del 2007 sono giunte all'Autorità numerose segnalazioni, da parte degli utenti di dispacciamento in prelievo, che lamentavano di dover far fronte, senza alcuna preventiva ed adeguata informazione, a fatture di conguaglio di elevato importo, emesse da Terna con riferimento al servizio di dispacciamento dell'anno 2005, e quindi in evidente ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalla normativa dell'Autorità.

Successivamente all'avvio dell'Istruttoria, con la deliberazione n. 336/07, l'Autorità non avendo ancora avuto contezza dei criteri applicati per l'attività di conguaglio avviata per gli anni 2005, 2006 e 2007, ha chiesto a Terna, prima di procedere a ulteriori conguagli, una relazione dettagliata in merito all'attività svolta per la correzione delle partite di energia elettrica e ha inoltre raccomandato a Terna di emettere fatture di conguaglio solo dopo aver informato gli operatori.

L'intera attività di correzione delle partite si è caratterizzata per i rilevanti ritardi nell'accertamento delle grandezze fisiche ed economiche. Questo ha comportato, oltre le già citate difficoltà verso gli utenti del dispacciamento, anche ritardi nella chiusura dei meccanismi della perequazione generale, imponendo all'Autorità interventi straordinari di regolazione, con l'effetto di protrarre di oltre due anni la definitiva quantificazione delle esigenze di gettito dei conti di gestione destinati a garantire l'equilibrio economico dei meccanismi di perequazione (in primo luogo ci si riferisce qui alla componente UC1, componente tariffaria a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato).

2. Il quadro normativo

Servizio di trasmissione

Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, Terna persegue l'esercizio efficiente dell'attività di trasmissione (e di dispacciamento) dell'energia elettrica e svolge tutte le attività connesse e strumentali utili al suo conseguimento.

In quanto responsabile della gestione complessiva dei flussi di energia elettrica a livello nazionale, Terna conosce il quantitativo di energia elettrica immessa e quello di energia elettrica prelevata sulla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN).

A tale fine, infatti, per il periodo regolatorio 2004-2007, ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04 (di seguito: Testo integrato):

- a) Terna rileva e registra la misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di immissione situati sulla RTN (art. 35, comma 2, lettera b);
- b) le imprese distributrici rilevano e registrano le misure dell'energia elettrica con riferimento:
 - i) ai punti di prelievo sulla RTN;
 - ii) ai punti di interconnessione con la RTN;
 - iii) ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione;
- c) le imprese distributrici trasmettono a Terna, per quanto necessario ai fini del compimento da parte della medesima degli adempimenti amministrativi di competenza, la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate di cui alla precedente lettera b).

Nell'ambito del servizio di trasmissione le misure relative all'energia elettrica prelevata ed immessa sulla RTN vengono utilizzate da Terna:

- a) per la corretta determinazione del corrispettivo di trasmissione a carico delle imprese distributrici, di cui all'articolo 17 del Testo integrato, nonché di quello a carico dei produttori, di cui all'articolo 19 del medesimo Testo integrato;
- b) allo scopo di accertare mensilmente le perdite sulla RTN (differenza tra energia immessa sulla RTN e energia prelevata dalla RTN, cosiddetta "energia non attribuita"), il cui valore concorre a determinare il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: corrispettivo *uplift*) di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 168/03 e, successivamente, all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, a carico degli utenti del dispacciamento; in altri termini, le perdite sulla RTN non gravano su Terna, ma sono remunerate dall'intero sistema elettrico attraverso il versamento di detto corrispettivo.

Inoltre, tali misure vengono comunicate da Terna all'Autorità che le utilizza per la determinazione dei livelli tariffari -di inizio periodo regolatorio- riconosciuti a Terna per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica e delle componenti tariffarie dei corrispettivi di trasmissione di cui agli articoli 17 e 19 del Testo integrato, corrispettivi che rispettivamente le imprese distributrici e i produttori di energia elettrica versano alla stessa Terna quale remunerazione del servizio di trasmissione.

Servizio di dispacciamento

Ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 168/03 e, successivamente, dell'art. 5 della deliberazione n. 111/06, le fonti della disciplina del servizio di dispacciamento sono le seguenti:

- a) la deliberazione n. 168/03 e, successivamente, la deliberazione n. 111/06;
- b) le regole per il dispacciamento proposte da Terna ed approvate dall'Autorità in base alle citate deliberazioni (cioè il Codice di rete v. *infra*).

Terna, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, persegue l'esercizio efficiente dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica e svolge tutte le attività connesse e strumentali utili al suo conseguimento.

Nell'ambito di detto servizio pubblico Terna provvede alla quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento. A tal fine, ai sensi degli artt. 43 e ss. della deliberazione n. 168/03 e, successivamente, degli artt. 33 e ss. della deliberazione n. 111/06, nonché ai sensi della deliberazione n. 118/03, Terna:

- a) è responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica e nell'esercizio di tale funzione si avvale dell'opera delle imprese distributrici; in particolare:
 - i) con riguardo alle immissioni, Terna aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica ad essa comunicate dalle imprese distributrici in ordine a punti di immissione ubicati nelle loro reti, nonché le misure delle immissioni (registrate dalla medesima Terna) relative a punti di immissione ubicati sulla RTN, appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - ii) per quanto concerne i prelievi, Terna aggrega, a sua volta, gli aggregati delle misure (orarie) dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati, per ciascun utente del dispacciamento, dalle imprese distributrici di riferimento;
- b) riceve, per lo svolgimento di tale attività di aggregazione delle misure, un apposito corrispettivo dagli utenti del dispacciamento;
- c) rende disponibili le misure dei prelievi di energia elettrica di cui alla precedente lettera a), punto ii), comunicate dalle imprese distributrici di riferimento, a ciascun utente del dispacciamento, con riferimento ai punti di dispacciamento di titolarità di quest'ultimo;
- d) svolge l'attività di *settlement* (regolazione) mensile: Terna calcola, entro il 15 del secondo mese successivo a quello di competenza, l'energia elettrica immessa, nonché l'energia prelevata, per punto di dispacciamento e per periodo rilevante;
- e) applica ai punti di prelievo non trattati su base oraria la profilazione convenzionale di cui alla deliberazione n. 118/03 (sostituita dalla deliberazione n. 278/07 con decorrenza 1 aprile 2008); in particolare Terna:
 - i) attribuisce in maniera convenzionale a ciascun utente del dispacciamento una quota del PRA, sulla base del coefficiente di ripartizione attribuito al medesimo utente;
 - ii) effettua il conguaglio annuale, determinando entro il 31 marzo di ciascun anno per ciascun utente del dispacciamento, per i punti di prelievo non trattati su base oraria nella responsabilità del medesimo, un corrispettivo pari al prodotto tra il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente nell'area di riferimento e la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'anno solare precedente nei

predetti punti di prelievo e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno al medesimo utente del dispacciamento;

- iii) comunica all'Autorità eventuali inottemperanze da parte delle imprese distributrici (sottese e/o di riferimento) degli obblighi informativi connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo.

Anche le imprese distributrici hanno specifici obblighi di comunicazione ed aggregazione nell'attività di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento (deliberazione n. 168/03 e, successivamente, n. 111/06); segnatamente, fra l'altro:

- a) in ordine alle misure delle immissioni di energia elettrica, l'obbligo di comunicare a Terna entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza, dette misure con riferimento ai punti di immissione ubicati nella propria rete;
- b) in ordine alle misure dei prelievi di energia elettrica:
 - i) l'obbligo delle imprese distributrici *sottese* di aggregare e comunicare alle imprese distributrici di riferimento, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza, dette misure con riferimento ai punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - ii) l'obbligo delle imprese distributrici *di riferimento* di aggregare e comunicare a Terna, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, le misure dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese (vedi precedente punto i), nonché le misure dei prelievi relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - iii) l'obbligo delle imprese distributrici di comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a ciascun utente del dispacciamento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di dispacciamento nella titolarità dell'utente medesimo;
- c) al fine della misura delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica, l'obbligo di tenere un registro elettronico dei punti di immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza (art. 47 della deliberazione n. 168/03 e, successivamente, art. 37 della deliberazione n. 111/06) e di comunicare a Terna, entro il 20 del mese successivo a quello di competenza, le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.

A remunerazione dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica, le imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione ricevono da Terna un corrispettivo al termine del terzo mese successivo a quello di competenza (artt. 43, comma 6, e 52.3, comma 6, deliberazione n. 168/03 e, successivamente, artt. 33, comma 6, e 72, comma 6, deliberazione n. 111/06).

Qualora nell'ambito dell'attività di aggregazione delle misure le imprese distributrici non siano in grado, per qualsiasi ragione, di disporre in tempo utile di un dato di misura

e, dunque, trasmettano a Terna un aggregato di misure basato su un valore, anziché misurato, stimato (eventualmente pari a zero), ove successivamente dispongano del dato misurato, devono diligentemente comunicarlo, in forma di aggregato corrispondente, a Terna per il corretto svolgimento da parte di quest'ultima degli adempimenti amministrativi di competenza.

Ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento, ulteriori obblighi informativi sono posti in capo alle imprese distributrici dalla deliberazione dell'Autorità n. 118/03, la quale stabilisce che:

- a) entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese le imprese distributrici di riferimento determinano il prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) ed aggiornano il coefficiente di ripartizione per ciascun utente del dispacciamento e per ciascuna area di riferimento, e li comunicano a Terna, che li rende disponibili agli utenti del dispacciamento;
- b) entro il 25 febbraio di ciascun anno le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna la somma dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'area di riferimento e corrispondenti a clienti finali del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento.

In particolare il PRA è un parametro costruito a partire fra l'altro da:

- a) le misure dell'energia prelevata dai clienti finali i cui punti di prelievo sono trattati su base oraria e le relative aggregazioni che le imprese distributrici operano e inviano a Terna;
- b) i valori dell'energia prelevata dalle imprese distributrici medesime dalla RTN (energia prelevata dai punti di interconnessione fra la RTN e la rete di distribuzione dell'impresa medesima).

Esso, pertanto, risulta strettamente correlato al servizio di misura di cui le imprese distributrici (insieme a Terna) sono responsabili. Pertanto, qualora le imprese distributrici non siano in grado, per qualsiasi ragione, di disporre in tempo utile di un dato di misura funzionale alla determinazione del PRA e, dunque, trasmettano a Terna un PRA basato su un valore, anziché misurato, stimato (eventualmente pari a zero), ove successivamente dispongano del dato misurato, devono diligentemente comunicarlo, in forma di PRA corrispondente, a Terna per il corretto svolgimento da parte di quest'ultima degli adempimenti amministrativi di competenza.

Servizio di misura

Il servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2004-2007 è disciplinato dal Testo integrato.

Segnatamente, come già ricordato per il servizio di trasmissione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, le responsabilità dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica sono così stabilite:

- a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice;
- b) con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete (cioè Terna per la RTN e il singolo distributore per la rete di distribuzione);
- c) con riferimento ai punti di interconnessione con la RTN, l'impresa distributrice;
- d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.

Il successivo comma 3 dell'art. 35 prevede, inoltre, che l'impresa distributrice trasmetta a Terna la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte della medesima Terna, degli adempimenti amministrativi di competenza (v. *supra Servizio di trasmissione e Servizio di dispacciamento*).

Terna, dunque, è a conoscenza -direttamente o per il tramite delle imprese distributrici- di tutte le misure dell'energia elettrica immessa e/o prelevata; ciò le consente di esercitare un controllo sui transiti di energia sulla RTN e di svolgere così in modo efficiente i servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui è responsabile.

Al fine del corretto ed utile svolgimento del servizio di misura: le imprese distributrici devono conoscere i punti da cui i clienti finali prelevano energia elettrica, i soggetti che gestiscono una rete con obbligo di connessione di terzi devono conoscere i punti di immissione ivi situati, le imprese distributrici sulla cui rete si trovano i punti di interconnessione con la RTN devono conoscere detti punti e infine le imprese distributrici che cedono energia elettrica attraverso punti di interconnessione tra reti di distribuzione devono conoscere tali punti.

Inoltre, qualora, nello svolgimento del servizio di misura, le imprese distributrici non siano in grado, per qualsiasi ragione, di rilevare in tempo utile un dato di misura e, dunque, trasmettano a Terna un valore, anziché misurato, stimato (eventualmente pari a zero), ove successivamente provvedano alla rilevazione del dato misurato, devono diligentemente comunicarlo a Terna per il corretto svolgimento da parte di quest'ultima degli adempimenti amministrativi di competenza.

* * *

Tutti i servizi sopra indicati (trasmissione dell'energia elettrica, dispacciamento dell'energia elettrica, misura dell'energia elettrica e aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento) erogati da Terna sono altresì disciplinati dal Codice di rete predisposto in base alle direttive impartite con la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/04. Detto Codice, approvato dall'Autorità con le deliberazioni 29 aprile 2005, n. 79/05 e 3 marzo 2006, n. 49/06, trova applicazione proprio a partire dal 1 novembre 2005, contestualmente all'affidamento a Terna delle attività di trasmissione e dispacciamento. Ai sensi dell'art. 65, comma 2, della citata deliberazione n. 250/04, Terna vigila sul rispetto del Codice di rete, individua le eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilità e ne informa tempestivamente l'Autorità. Inoltre, ai sensi del successivo art. 66 Terna con cadenza

almeno semestrale, predispone e trasmette all'Autorità un rapporto recante l'analisi relativa all'applicazione del Codice di rete.

3. La relazione di Terna: anomalie riscontrate e conseguenze sul sistema elettrico

La relazione inviata da Terna ai sensi della deliberazione n. 336/07 consta di una prima parte, inviata in data 21 gennaio 2008, nonché delle seguenti integrazioni spontanee o richieste dalle Direzioni Mercati e Tariffe a fronte di dati aggregati parziali, e taluni apparentemente discordanti, che non permettevano all'Autorità di procedere nell'attività istruttoria (individuazione puntuale degli errori e relative cause):

- a) comunicazione di Terna del 7 aprile 2008: integrazione di dati numerici richiesti relativi all'anno 2005 e ai primi tre mesi dell'anno 2007
- b) comunicazione di Terna del 30 maggio 2008: modalità adottata di calcolo del corrispettivo *uplift* e di effettuazione dei conguagli (mai precedentemente fornita), dettaglio dell'anagrafica relativa ai punti di immissione e prelievo dalla RTN richiesta fin dal maggio 2007 con invio dei dati definitivi delle partite fisiche del conguaglio 2005; con riferimento alle rettifiche per punti di interconnessione fra RTN e reti del distributore, i conguagli 2005 e 2006 relativi all'applicazione del corrispettivo CTR e del corrispettivo applicato ai produttori;
- c) comunicazione di Terna del 26 giugno 2008: Terna dichiara che le attività di accertamento per l'anno 2006 sono concluse, richiama le medesime modalità di conguaglio applicate anche per l'anno 2005, e invia i relativi dati definitivi di dettaglio delle partite fisiche del conguaglio 2006;
- d) comunicazione di Terna del 30 luglio 2008: integrazione del conguaglio 2006 per ulteriori rettifiche da parte di alcune imprese distributrici;
- e) comunicazioni di Terna del 2 dicembre 2008: integrazione del conguaglio 2006 per ulteriori tardive da parte di due imprese distributrici e dati utilizzati per la fatturazione del conguaglio 2006 a valle dei riscontri con i dati di trasporto (che tengono conto delle rettifiche da ciò generate) ai sensi della deliberazione 110/08;
- f) comunicazioni di Terna del 10 e 12 dicembre 2008: dati delle partite fisiche per il conguaglio 2007 per tutte le imprese distributrici; tali dati scontano rettifiche ulteriori rispetto a quelle individuate all'inizio del 2007 che furono direttamente conguagliate nei *settlement* mensili; con riferimento alle rettifiche per punti di interconnessione fra RTN e la rete di Enel Distribuzione, i conguagli 2007 relativi all'applicazione del corrispettivo CTR;
- g) comunicazione di Terna del 9 gennaio 2009: chiarimento in merito agli errori di Enel Distribuzione sui dati di conguaglio CTR;
- h) comunicazione di Terna del 20 marzo 2009: comunicazione relativa al riscontro fra dati di trasporto e dati di dispacciamento per l'anno 2007;
- i) comunicazione di Terna del 22 maggio 2009: informazioni integrative relative al conguaglio 2007;
- j) comunicazione di Terna del 29 luglio 2009: comunicazione relativa all'accertamento di maggiori energie soggette a CTR;
- k) comunicazione dell'AEEG del 9 ottobre 2009: precisazioni in merito alle maggiori energie soggette a CTR;

- l) comunicazione di Terna del 29 ottobre 2009: disponibilità al pagamento degli importi relativi alle maggiori energie soggette a CTR;
- m) comunicazione dell'AEEG del 24 novembre 2009: riscontro dell'iniziativa spontanea relativa al pagamento degli importi relativi alle maggiori energie soggette a CTR;
- n) comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) del 9 dicembre 2009: conferma del pagamento da parte di Terna degli importi relativi alle maggiori energie soggette a CTR.

L'insieme di tutta la documentazione acquisita illustra le attività di verifica, individuazione e correzione degli errori svolte da Terna, le ripercussioni in termini di energia non attribuita (perdite sulla RTN) sulle partite fisiche ed economiche dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, nonché le condotte delle imprese distributrici per il periodo 2005 – 2007. In sintesi si espone quanto segue.

A seguito del riscontro delle gravi anomalie di attribuzione dell'energia elettrica emerse nei primi mesi del 2007, sono state avviate attività di verifica da parte di Terna, in cooperazione con le imprese distributrici di riferimento, che hanno condotto ad individuare numerose cause di errore con ripercussioni sia sulla remunerazione del servizio di trasmissione e sulla quantificazione delle perdite di rete sulla RTN, sia sugli oneri di dispacciamento e sul *settlement*, fin dall'avvio, contestuale alla borsa elettrica, del servizio di dispacciamento di merito economico.

Le tipologie di errore individuate riguardano:

- a) l'identificazione dei punti di immissione e di prelievo sulla RTN, nonché dei punti di interconnessione fra RTN e reti di distribuzione (errori di anagrafica); tali punti sono essenziali alla determinazione dell'energia prelevata dalle imprese distributrici dalla RTN;
- b) le misure di energia elettrica:
 - i) immessa nelle reti di distribuzione e/o prelevata dalla RTN tramite i punti di interconnessione fra la RTN e le reti di distribuzione;
 - ii) prelevata dai punti di prelievo sulla RTN e sulle reti di distribuzione trattati su base oraria ai fini del dispacciamento;
 - iii) prelevata dai punti di prelievo sulle reti di distribuzione non trattati su base oraria ai fini del dispacciamento.

Il complesso dei suddetti errori di anagrafica e di misura ha comportato la rideterminazione dei valori dell'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento e conseguentemente un impatto:

- a) sulla quantificazione delle perdite di energia sulla rete e, dunque, sulla determinazione del corrispettivo *uplift*;
- b) sull'attività di *settlement* mensile (la determinazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento effettuata da Terna mensilmente -come sopra indicato-, in base all'energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento) e, in generale, sulla determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento, con pregiudizio per l'ordinato funzionamento del mercato elettrico;

- c) sulla fase di conguaglio annuale relativo ai punti di prelievo non trattati su base oraria prevista nell'ambito della disciplina del *load profiling*.

Inoltre, detti errori hanno comportato successive revisioni da parte di Terna delle energie rilevanti ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di trasmissione.

Gli errori in esame hanno evidenziato caratteri di sistematicità: risultano, infatti, essersi verificati fin dall'anno 2005.

A seguito degli errori emersi, Terna ha proceduto alla rettifica delle quantità di energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento anche negli anni antecedenti al 2007 ed ai conseguenti conguagli del servizio di dispacciamento, senza informare esaurientemente l'Autorità in merito alle modalità di gestione delle rettifiche e della determinazione dei conguagli e senza attendere dalla medesima un positivo riscontro.

Quanto sopra ha inoltre comportato rilevanti ritardi nella definizione della perequazione generale (artt. 42 e ss. del Testo integrato), nonché nella fissazione della componente UC1 e della relativa esazione e gestione del gettito (artt. 53 e ss. del Testo integrato), per gli anni 2005, 2006 e 2007.

4. Quadro relativo al triennio 2005 - 2007

Le informazioni trasmesse da Terna durante l'Istruttoria, nonché le numerose comunicazioni da parte degli utenti del dispacciamento in merito alle fatture di conguaglio emesse per l'anno 2005 dal GRTN e da Terna prima di aver ottenuto un positivo riscontro da parte dell'Autorità, permettono di tracciare il seguente quadro.

Anno 2005

Il conguaglio previsto dalla disciplina *load profiling* per l'anno 2005 ha subito ritardi rispetto alle scadenze previste dalla deliberazione n. 118/03 per il fatto che talune imprese distributrici hanno reso disponibili i dati necessari in modo esaustivo solamente a settembre 2006, anziché entro il 25 febbraio 2006 (art. 8 deliberazione n. 118/03), con ben 7 mesi di ritardo rispetto alle scadenze previste. A ciò sono seguite ulteriori rettifiche nei mesi successivi da parte di Enel Distribuzione ed ACEA Distribuzione. In esito alle verifiche avviate in materia di energia elettrica non attribuita, Terna, nel corso del 2007, ha effettuato due distinte sessioni di conguaglio con riferimento all'anno 2005 (una a settembre 2007 e una a dicembre 2007) con relativa emissione di fatture. In tali sessioni, oltre a ricalcolare le partite di conguaglio (annuale) del *load profiling*, Terna ha effettuato anche la regolazione delle riconciliazioni dei corrispettivi di dispacciamento mensili insorgenti dalla rettifica delle misure dei prelievi dei punti trattati orari, delle misure delle immissioni nelle reti di distribuzione e delle misure dei prelievi dei punti non trattati orari, senza avere previamente informato in modo esaustivo l'Autorità sulle modalità utilizzate e senza avere ottenuto da essa un riscontro a procedere, pur trattandosi di procedure non disciplinate dalle deliberazioni n. 168/03 e, successivamente, n. 111/06, né dal Codice di rete approvato, che -come esposto al precedente paragrafo 2- costituiscono le uniche fonti della disciplina del servizio di dispacciamento.

In tali sessioni di conguaglio, Terna:

- a) ha rideterminato la quota di energia prelevata dagli utenti del dispacciamento limitatamente ai punti di prelievo trattati orari ricompresi nei loro contratti di dispacciamento, tralasciando quella relativa alla variazione di energia effettivamente prelevata conseguente alle rettifiche di PRA per i punti non trattati orari;
- b) ha regolato la riconciliazione dei corrispettivi di dispacciamento fatturati mensilmente, assumendo gli stessi valori di corrispettivi unitari usati di volta in volta nei *settlement* mensili (non ha infatti proceduto alla rideterminazione del corrispettivo *uplift* unitario mensile in funzione della rideterminazione dell'energia prelevata dalla RTN, ma l'ha assunto invariato al valore determinato in esito alle originarie procedure di *settlement* mensile);
- c) ha rideterminato per ogni zona il segno zonale e, conseguentemente, i corrispettivi unitari di sbilanciamento effettivo da applicare ai singoli utenti del dispacciamento;
- d) non ha rideterminato il prezzo di conguaglio previsto dalla disciplina del *load profiling* in funzione dei nuovi valori di PRA delle diverse aree di riferimento interessate dalle rettifiche;
- e) ha attribuito totalmente all'Acquirente Unico il saldo del PRA identificato a seguito del complesso delle rettifiche delle misure dei punti di prelievo trattati orari, delle immissioni nelle reti di distribuzione (incluso le immissioni in distribuzione dai punti di interconnessione con la RTN) e dei punti di prelievo non trattati orari, valorizzandolo al prezzo di conguaglio *load profiling*.

In esito alle due predette sessioni di conguaglio, è stato identificato per l'anno 2005:

- a) un maggior prelievo complessivo dalla RTN pari a circa 2,56 TWh (tra mercato libero e mercato vincolato);
- b) un quantitativo di energia elettrica immessa in RTN e non attribuita avente un valore negativo pari a -72 GWh (le perdite standard della RTN, cioè, risulterebbero più alte delle effettive).

L'Autorità con la deliberazione ARG/elt 65/08 ha ritenuto opportuno adottare misure urgenti in relazione alle procedure di *settlement* mensile del servizio di dispacciamento e al conguaglio annuale *load profiling* per l'anno 2005 volte ad evitare il protrarsi della situazione di incertezza del settore con riferimento alle partite economiche del servizio di dispacciamento, a oltre due anni dai tempi stabiliti, prevedendo criteri specifici per le eventuali rettifiche dei dati di misura posteriori all'entrata in vigore della deliberazione.

Con la medesima deliberazione è stato posto l'obbligo in capo a Terna, con decorrenza giugno 2008, di fornire una relazione mensile contenente le rettifiche tardive e le relative partite economiche, nonché l'analisi dell'impatto di tali rettifiche sul valore delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

Anno 2006

Anche per l'anno 2006 si sono verificati ritardi per quanto attiene all'applicazione del conguaglio *load profiling*: Terna, con lettera del 23 marzo 2007, ovvero in tempi compatibili con i termini stabiliti dalla normativa per la conclusione dei conguagli *load profiling* riferiti all'anno precedente, ha segnalato la situazione di ritardo, evidenziando l'inottemperanza agli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 118/03 (art. 8) da parte di alcune imprese distributrici (molte delle quali avevano tuttavia presentato richiesta di deroga dei termini) e attestando la propria impossibilità a procedere ai conguagli nei tempi stabiliti.

In esito alle verifiche avviate nel corso del 2007, sono pervenute a Terna diverse rettifiche con riferimento all'anno 2006 e precisamente:

- a) Enel Distribuzione ha segnalato nel mese di ottobre 2007 circa 1.067 GWh di maggiore energia prelevata dai punti di prelievo, da ascrivere integralmente al mercato libero;
- b) l'ammontare complessivo delle rettifiche sembra corrispondere, in una valutazione basata sul valore medio dello sbilanciamento nel 2006, a oltre 100 milioni di Euro a carico degli utenti del dispacciamento.

Ulteriori rettifiche sono state inviate da Enel Distribuzione in data 31 gennaio 2008, comportando per Terna la rideterminazione delle partite di *settlement* mensile.

Con la deliberazione ARG/elt 110/08 l'Autorità, adottando per l'anno 2006 misure urgenti simili a quelle per il conguaglio dell'anno 2005, ha ritenuto opportuno condizionare la fatturazione del conguaglio - inclusivo anche delle riconciliazioni dei corrispettivi di dispacciamento a seguito delle rettifiche di anagrafica dei punti di interconnessione e dei dati di misura, come già per il 2005 - alla verifica di uno scostamento non superiore al 5% fra i dati di energia elettrica prelevata comunicati ai fini del trasporto e ai fini del dispacciamento dalle imprese distributrici agli utenti dei servizi. Il processo di verifica con l'emissione delle relative fatture a carico degli utenti del dispacciamento si è concluso nei primi mesi del 2009.

In particolare, sulla base dei dati comunicati da Terna in data 2 dicembre 2008 è stato identificato dall'Autorità un maggior prelievo complessivo dalla RTN, risultato cumulato dei vari lotti di rettifiche ricevute dalle diverse imprese distributrici di riferimento, di circa 3,65 TWh, che va a diminuire l'"energia non attribuita" e transitata sulla RTN per l'anno 2006, con contestuale suddivisione di detto quantitativo di energia prelevata tra mercato libero e mercato vincolato.

Anno 2007

A seguito delle anomalie relative ai primi mesi del 2007, Terna ha avviato un'attività di verifica con le imprese distributrici di riferimento che ha permesso di individuare le principali cause di errore già riportate al paragrafo 3 e di procedere alle riconciliazioni delle partite economiche relative al primo trimestre 2007. Questa fase di correzione degli errori ha comportato un recupero di energia non attribuita, ovvero di energia

elettrica maggiormente prelevata dalla RTN, di 1,1 TWh, quasi totalmente imputabile agli errori di anagrafica già evidenziati.

In merito al conguaglio annuale *load profiling*, inoltre, Terna nel mese di marzo 2008 ha segnalato con lettera il mancato invio, alla scadenza, dei dati da parte delle imprese distributrici di riferimento, la maggioranza delle quali aveva tuttavia chiesto una deroga rispetto ai tempi previsti dalla normativa.

L'Autorità, in analogia con quanto effettuato in relazione agli anni 2005 e 2006, ha adottato con la deliberazione ARG/elt 34/09 misure urgenti per la determinazione delle partite di conguaglio, prevedendo l'applicazione dei corrispettivi unitari di sbilanciamento effettivo applicati durante il *settlement* mensile originario e subordinando l'emissione delle relative fatture alla verifica di uno scostamento non superiore al 4% fra i dati di energia elettrica prelevata comunicati ai fini del trasporto e ai fini del dispacciamento dalle imprese distributrici agli utenti dei servizi. In particolare la riduzione del predetto scostamento dal 5% previsto nel 2006 al 4% si inquadra nell'orientamento dell'Autorità a stimolare un efficientamento dell'attività di aggregazione delle misure così come confermato nella disciplina definitiva adottata con il provvedimento ARG/elt 107/09 (TIS).

Le relazioni conclusive del 10 e 12 dicembre 2008 e il chiarimento del 9 gennaio 2009 correggono leggermente il dato di energia prelevata complessivamente dalla RTN nell'anno 2007 portandolo a 1,34 TWh. Si evidenzia, infine, che ai fini del conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento relativo all'anno 2007 l'energia prelevata dal mercato è complessivamente superiore di 2,1 TWh rispetto al complessivo fatturato mensilmente. Terna ha comunicato che la differenza fra le due rettifiche appena citate è stata giustificata dalle imprese distributrici con le seguenti motivazioni:

- a) recupero di punti di prelievo non inseriti nelle comunicazioni mensili (errore anagrafica punti di prelievo);
- b) recupero misure punti di prelievo trattati orari inizialmente la cui rilevazione non era disponibile, per anomalie riscontrate nei misuratori, e posta a "0" ai fini dell'aggregazione alcune delle quali una volta recuperate sono state inserite solo nel calcolo del PRA e non degli aggregati mensili orari;
- c) ricostruzione di misure orarie convenzionali di illuminazione pubblica erroneamente trattati rispetto alla normativa.

5. Considerazioni conclusive

I dati e le informazioni acquisiti nel corso dell'Istruttoria (vedasi in particolare il capitolo 3 della presente Relazione), unitamente ad altri riscontri derivanti da ulteriori attività della Direzione Mercati e della Direzione Tariffe, evidenziano quanto segue.

Terna

Terna non risulta avere svolto con la necessaria efficienza e diligenza alcune attività dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui è responsabile.

Dalla presente Istruttoria è emerso, infatti, che dal 2005 Terna ha utilizzato acriticamente dati di misura relativi all'energia prelevata sulla RTN e all'energia immessa nelle reti di distribuzione, comunicati dalle imprese distributrici di riferimento, che si sono rivelati, a distanza di anni, errati, non coerenti e tardivi.

In considerazione del suo ruolo, e degli adempimenti essenziali per l'ordinato funzionamento del sistema elettrico che è chiamata a svolgere, Terna avrebbe tempestivamente dovuto compiere un'attività di controllo e verifica della coerenza delle misure registrate e comunicate dai distributori, richiamandoli al rispetto dei termini fissati dall'Autorità per la trasmissione degli stessi. Invece, solo a partire dall'anno 2007, a seguito delle gravi anomalie verificatesi in ordine alla determinazione dell'energia transitata sulla RTN e non attribuita (ovvero delle perdite di trasmissione) e dell'avvio della presente Istruttoria, Terna ha intrapreso un circostanziato e robusto processo di verifica delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla propria rete, sottoscrivendo convenzioni apposite con le imprese distributrici e predisponendo riscontri fra i dati comunicati dai distributori.

Terna, infatti, ha dichiarato che, prima di ciò, basava la determinazione dell'energia non attribuita sui soli dati inviati dalle imprese distributrici di riferimento per l'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento (artt. 43 e ss. deliberazione n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. deliberazione n. 111/06), senza quindi utilizzare anche i dati alla stessa trasmessi dalle imprese distributrici nell'ambito del servizio di misura ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Testo integrato e senza avvalersi della facoltà di chiedere alle imprese distributrici tutti i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento diligente dei propri compiti.

In altri termini l'esame di *tutti* i dati relativi alle misure di energia elettrica immessa e prelevata inviatele in qualità di gestore della RTN e l'esercizio del potere/dovere di chiedere alle imprese distributrici i dati e le informazioni indispensabili per l'assolvimento efficiente degli adempimenti amministrativi che le competono, avrebbero consentito a Terna di avvedersi che le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata sulla RTN presentavano rilevanti incongruenze ed anomalie.

La presente Istruttoria ha evidenziato inoltre che Terna, senza averne la facoltà e senza alcuna preventiva informazione all'Autorità, ha indebitamente concesso deroghe ai termini mensili degli obblighi informativi inerenti l'aggregazione delle misure, stabiliti dalle deliberazioni dell'Autorità, a carico delle imprese distributrici. Inoltre, Terna non si è assicurata, in qualità di responsabile dell'aggregazione delle misure, che il contenuto dell'obbligo informativo da parte delle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento fosse reso coerente, nei contenuti e nelle tempistiche, ai nuovi termini temporali dalla stessa concessi, con potenziale disallineamento dei dati forniti dalle imprese distributrici a Terna rispetto a quelli dalle medesime comunicati agli utenti del dispacciamento.

Infine, considerati i numerosi errori e, più in generale, il comportamento negligente delle imprese distributrici di riferimento rilevati dalla medesima Terna nel corso delle verifiche avviate a seguito della presente Istruttoria, non risulta che Terna abbia vigilato sull'osservanza del Codice di rete da parte delle imprese distributrici, individuando le eventuali violazioni e responsabilità, ed informando tempestivamente l'Autorità, né risulta che abbia trasmesso all'Autorità (con cadenza almeno semestrale) un rapporto recante l'analisi relativa all'applicazione del predetto Codice di rete, come invece previsto dalla deliberazione n. 250/04.

Come già esposto, tale condotta di Terna, protrattasi per almeno tre anni (2005-2007), ha avuto diverse significative ripercussioni:

- a) sulle determinazioni tariffarie da parte dell'Autorità e, in particolare, su quelle relative al dimensionamento del valore unitario della componente CTR in occasione della revisione tariffaria che ha condotto alla deliberazione n. 348/07 (Testo integrato per il terzo periodo regolatorio 2008 - 2011);
- b) sulla quantificazione delle perdite della RTN (pagate dall'intero sistema elettrico per il tramite del corrispettivo *uplift*), il cui valore risulta fortemente correlato all'energia non attribuita immessa in RTN;
- c) sull'attività di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;
- d) in generale, sulla certezza della determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (avendo Terna posto in essere processi di riconciliazione e conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento a distanza di lungo tempo, non previsti, né disciplinati da alcuna disposizione e senza darne adeguata informativa agli utenti del dispacciamento e all'Autorità);
- e) sul conguaglio annuale *load profiling*;
- f) sulla definizione della perequazione generale, nonché delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui al Testo integrato.

Si evidenzia, inoltre, che Terna, nel corso dell'Istruttoria, a seguito dell'accertamento delle maggiori energie soggette a CTR¹, ha provveduto spontaneamente alla restituzione degli importi relativi ai maggiori ricavi a remunerazione del servizio di trasmissione, rispetto a quelli spettanti per i medesimi anni. Tali somme sono state versate alla CCSE sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, di cui al comma 54.1, lettera h), del TIT 2008-2011 (comunicazione della CCSE del 9 dicembre 2009).

Imprese distributrici di riferimento

La presente Istruttoria ha altresì evidenziato, nel triennio in questione, condotte delle imprese distributrici di riferimento che potrebbero essere ritenute non conformi ai provvedimenti dell'Autorità; in particolare:

¹ La valutazione è coerente con la documentazione tecnica e contrattuale che colloca l'impianto di produzione presente nel sito di Portoscuso come direttamente connesso alla RTN.

- a) *per quanto concerne la determinazione dei dati rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento*
- i) errori di gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo (art 47 deliberazione n. 168/03 e, successivamente, art. 37 della deliberazione n. 111/06), con conseguente impatto sui dati comunicati a Terna ai fini del *settlement* mensile e del conguaglio annuale del *load profiling*;
 - ii) errori nell'aggregazione delle misure di prelievo;
 - iii) errori nella determinazione del valore del PRA;
- b) *per quanto riguarda il servizio di misura*
- i) errori nell'identificazione dei punti di interconnessione fra RTN e reti di distribuzione (errori di anagrafica dei punti art. 35 del Testo integrato); al riguardo si sottolinea che l'identificazione dei punti di interconnessione è essenziale alla determinazione dell'energia prelevata dalle imprese distributrici dalla RTN sia ai fini del servizio di trasmissione e sua remunerazione, sia ai fini del dispacciamento, costituendo la determinazione delle misure di energia prelevata dalla RTN elemento essenziale al calcolo del PRA; in quanto responsabili del servizio di misura ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Testo integrato per i punti di interconnessione, le imprese distributrici sono tenute all'identificazione inequivocabile di tali punti ai fini di poter correttamente espletare la rilevazione delle misure e la successiva attività di determinazione del PRA.

Dalla documentazione acquisita emerge che 25 imprese distributrici di riferimento hanno commesso uno o più errori di cui alla fattispecie di cui alla lettera a), punti i), ii), e iii); tali errori trovano riscontro nella presenza di rettifiche ai dati di misura orari e al PRA comunicate dalle imprese distributrici a Terna posteriormente ai termini dalla medesima fissati in deroga alle tempistiche previste dalle deliberazioni n. 168/03 e n. 111/06.

Va tuttavia notato che per tali tipologie un certo quantitativo di errori è da considerarsi fisiologico nell'espletamento dell'attività di distribuzione e di aggregazione delle misure nelle sue fasi iniziali (c.d. "fase infantile"): in particolare la necessità di acquisire un certo *know how* nella corretta esecuzione dei compiti affidati alle imprese distributrici giustifica, limitatamente a tale fase, la presenza di rettifiche:

- riguardanti un quantitativo di energia non superiore al 5% dell'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla propria rete di distribuzione;
- riguardanti una correzione al valore del PRA non superiore al 5% del valore complessivo annuo del PRA relativo alle proprie aree di riferimento;
- riguardanti un numero di punti di dispacciamento non superiore al 10% dei punti complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione.

Alla luce di quanto sopra, si rileva che alcune imprese distributrici di riferimento hanno apportato delle rettifiche la cui entità ha quel carattere fisiologico sopra evidenziato proprio della c.d. "fase infantile". Per 8 imprese, invece, gli errori non paiono

riconducibili alla novità dei compiti affidati e potrebbero, pertanto, costituire violazioni delle disposizioni dell’Autorità. Tali imprese risultano essere, con le denominazioni attuali:

A2A Reti Elettriche S.p.A. (ex AEM Milano)
 Acea Distribuzione S.p.A. (Roma)
 ASM Terni S.p.A. (Terni)
 Azienda energetica Reti S.p.A. (Bolzano)
 Deval S.p.A.(Aosta)
 Enel Distribuzione S.p.A. (Roma)
 Gelsia Reti S.r.l.(Seregno)
 SET S.p.A. (ex Trentino SERVIZI)

Per quanto riguarda i comportamenti inerenti il servizio di misura (lettera b), dai gruppi di lavoro istituiti con Terna a partire dal 2007 emerge che gli errori relativi all’identificazione punti di interconnessione con la RTN riguardano, per il periodo 2005-2007, almeno in una evenienza, le imprese distributrici indicate nella seguente tabella 1.

IDR	Punti di interconnessione con errore in anagrafica	Punti di interconnessione totali	Percentuale (%)
AEM Torino S.p.A.	1	26	3.85%
Enel Distribuzione S.p.A.	1069	4021	26.59%
A2A Reti Elettriche S.p.A. (ex AEM Milano)	3	25	12.00%
Acea Distribuzione S.p.A.	1	72	1.39%

Tabella 1

Infine si osserva che la condotta delle imprese distributrici di riferimento emersa dall’istruttoria conoscitiva ha avuto molteplici rilevanti conseguenze:

- a) sulla remunerazione del servizio di trasmissione (basata su una stima dell’energia elettrica prelevata, effettuata dall’Autorità in base alle misure comunicate da Terna, la quale aggrega i dati trasmessi al riguardo dalle imprese distributrici);

- b) sulle determinazioni tariffarie da parte dell'Autorità e, in particolare, su quelle relative al dimensionamento del valore unitario della componente CTR in occasione della revisione tariffaria che ha condotto alla deliberazione n. 348/07 (Testo integrato per il terzo periodo regolatorio 2008 - 2011);
- c) sulla quantificazione delle perdite della RTN (pagate dall'intero sistema elettrico per il tramite del corrispettivo *uplift* di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 168/03 e, successivamente, all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06), il cui valore risulta fortemente correlato all'energia non attribuita immessa in RTN;
- d) sull'attività di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;
- e) in generale, sulla certezza della determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (avendo le imprese distributrici comunicato misure dell'energia elettrica immessa e prelevata non corrispondenti a quelle reali oppure avendole comunicate con notevole ritardo);
- f) sul conguaglio annuale *load profiling*;
- g) sulla definizione della perequazione generale, nonché sulla fissazione delle componenti UC1 e della relativa esazione e gestione del gettito, di cui al Testo integrato.